

REGOLAMENTO (CEE) N. 2478/79 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1979

recante modifica del regolamento (CEE) n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari, per quanto concerne le paste crude

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che a decorrere dal 5 marzo 1979 l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 545/79⁽⁴⁾, prevede la possibilità di trasformare in pasta cruda il burro venduto in virtù di detto regolamento;

considerando che alla luce dell'esperienza acquisita in sede di utilizzazione di detta possibilità e per incrementare l'impiego di burro nella fabbricazione di detto prodotto si ravvisa l'opportunità di rendere meno rigorose le prescrizioni relative al suo tenore minimo di farina e al suo tenore massimo di sostanze grasse provenienti dal latte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79 è modificato come segue:

Al punto 3, « formula C », sub a) aa), la percentuale di « 55 % » figurante nel primo trattino è sostituita dalla percentuale di « 51 % » e la percentuale di « 40 % » figurante nel terzo trattino è sostituita dalla percentuale di « 45 % ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai prodotti fabbricati dopo questa data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 72 del 23. 3. 1979, pag. 16.